

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

la **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo - F.I.T.D.S.**, con sede in Via Repubblica, 197, Sarezzo (BS), cod. fisc. 97108900156, in persona del Commissario straordinario Paolo Sesti, domiciliato per la carica presso l'Ente (di seguito, anche la "F.I.T.D.S." o "Concedente")

e

la **Ass. Triestina Tiro Pratico Sportivo A.S. Dilettantistica (A.T.T.P.S.)**, con sede in Trieste S.P. 35 c/o Campo Sportivo Militare, cod. fisc. 90038390325, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Daniele Passafiume, [REDACTED] (di seguito, l'"Utilizzatore" o "A.T.T.P.S.")

- da una parte -

(di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) in data 12 giugno 2019 il CONI ha sottoscritto con l'Agenzia del Demanio un contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo a canone agevolato (che si allega sotto la lettera "A") avente ad oggetto il complesso immobiliare censito al Ufficio Tavolare di Trieste Comune Censuario di Contovello, P.T. 2624 corpo tavolare 1° p.c.n. 3626 - Comune di Trieste, Catasto Terreni foglio 6 particella 3626 qualità Ente Urbano e Catasto Fabbricati foglio 6 particella 3626 categoria D/6 - e Comune Censuario di Opicina, P.T. 4206 corpo tavolare 1° p.c.n. 1966 - Catasto Terreni del Comune di Trieste, foglio 8 Particella 1966 - composto da un campo da calcio, da uno da baseball e da un poligono di tiro dinamico, facente parte del compendio denominato "Campo Sportivo Militare di Villa Opicina", sito in Opicina 1073 (TS) nella zona verso il monte Grisa, lungo la SS 202-Tarvisiana, allibrato alla scheda mod. 199 n. 400 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato della Provincia di Trieste;
- b) in data 12 giugno 2019 il CONI ha sottoscritto con la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Baseball e Softball e la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo una scrittura privata (che si allega sotto la lettera "B",

di seguito l'“Accordo”) con la quale ha concesso in uso ai suddetti soggetti il complesso immobiliare di cui al punto a;

- c) la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo ha sottoscritto il contratto con il CONI al solo ed esclusivo fine di poter a propria volta concedere all'ASD A.T.T.P.S., affiliata alla F.I.T.D.S., la porzione del complesso immobiliare adibita a poligono;
- d) A.T.T.P.S. ha interesse a prendere in uso la porzione immobiliare composta da un poligono di tiro dinamico e relative pertinenze (di seguito il “Campo da poligono”);
- e) in ragione di quanto premesso, l'A.T.T.P.S. intende sottoscrivere il presente atto con la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo per l'utilizzo del suddetto Campo da poligono da destinare allo svolgimento dell'attività di tiro dinamico sportivo, alle condizioni e termini di seguito specificati

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S., come sopra rappresentata, concede in uso alla ASD A.T.T.P.S. che, come sopra rappresentata, accetta la porzione del compendio immobiliare di cui al punto a) e precisamente il Campo da poligono e le relative pertinenze, sito in Opicina (TS) nella zona verso il monte Grisa, lungo la SS 202 (di seguito, l'Immobile). L'Immobile fa parte del più ampio compendio immobiliare distinto al Comune di Trieste, C.C. di Contovello, Catasto Terreni foglio 6 particella 3626 e Catasto Fabbricati foglio 6 particella 3626 e, C.C. di Opicina, foglio 8 Particella 1966.

2.2 L'Immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso sportivo e più in particolare per lo svolgimento di attività di tiro dinamico sportivo.

Le Parti danno atto e riconoscono che la presente concessione in uso non comporta alcuna forma di sublocazione.

Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 3 - Durata dell'Accordo e Recesso

Il diritto di utilizzare l'Immobile decorre dalla data del verbale di consegna del Compendio Immobiliare e ha durata pari a quella dell'accordo sottoscritto tra la F.I.T.D.S. ed il CONI. Il presente accordo potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata, mediante accordo sottoscritto dalle Parti, previo rinnovo del contratto di locazione del Compendio Immobiliare tra il CONI e l'Agenzia del Demanio (previa rideterminazione del canone, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 2 del DPR n. 296/2005) e del contratto tra il CONI e la F.I.T.D.S.

L'A.T.T.P.S. riconosce che, nel rapporto tra il CONI e la F.I.T.D.S., sussiste la possibilità per le parti di recedere dall'Accordo, previa comunicazione da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata a.r., con un preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Pertanto, l'A.T.T.P.S. riconosce il diritto simmetrico della F.I.T.D.S. di recedere dal presente accordo qualora il CONI dovesse a sua volta recedere dall'accordo del 12 giugno 2019.

Art. 4 – Canone

4.1 A fronte del diritto d'uso del Campo da poligono, l'Utilizzatore si impegna a corrispondere alla F.I.T.D.S. – o, se possibile, al CONI direttamente – la quota parte dell'importo annuo di € 10.300,00 (euro diecimilatrecento/00), pari ad € 1.545,00 (Euro millecinquecento quarantacinque//00), nonché tutti gli altri oneri a carico degli Utilizzatori del Compendio Immobiliare e di cui all'art. 16 dell'Accordo e di cui al successivo art. 15, che verranno ripartiti secondo le quote determinate nel regolamento di funzionamento e gestione che si allega al presente.

4.2 Il canone dovrà essere versato sul conto corrente della F.I.T.D.S. avente codice IBAN IT03D0311154540000000012506 (o, se possibile e previa comunicazione della F.I.T.D.S., sul conto CONI IBAN IT93P0100503309000000000087) in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno, previa ricezione dalla F.I.T.D.S. di nota di addebito. Per la prima annualità, l'importo di cui sopra dovrà essere corrisposto alla data di efficacia del presente accordo, previa ricezione dal F.I.T.D.S. di nota di addebito.

4.3 Il canone sarà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno della concessione in uso su richiesta della F.I.T.D.S. (quindi dell'Agenzia del

Demanio e del CONI), in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile di tre mesi precedenti rispetto a quello di decorrenza dell'accordo.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'Utilizzatore, qualunque ne sia il titolo.

Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente accordo, l'Utilizzatore dovrà corrispondere gli interessi di mora – da calcolarsi ad un tasso pari al tasso di interesse legale - dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento.

Resta comunque salvo il diritto del Concedente alla risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile e il risarcimento dell'eventuale maggior danno dal medesimo subito.

Art. 5 – Solidarietà delle obbligazioni e manleva

L'Utilizzatore A.T.T.P.S. prende atto ed accetta che la F.I.T.D.S., nell'Accordo, ha assunto un impegno solidale ed indivisibile con le altre Federazioni per tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso Accordo. Pertanto, l'A.T.T.P.S., a propria volta si impegna a manlevare e tenere indenne la F.I.T.D.S. per qualsiasi obbligazione derivante dalla solidarietà con gli altri utilizzatori del Compendio Immobiliare.

Art. 6 - Accesso al Campo da poligono

L'Utilizzatore consente l'accesso al Campo da poligono da parte degli Ispettori Demaniali per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi del D.P.R. 13.7.1998, n. 367, nonché del personale delegato dal Concedente e/o dal CONI.

In caso di nuova locazione o di vendita del Compendio Immobiliare, l'Utilizzatore è tenuto a consentire la visita dello stesso alle persone autorizzate dall'Agenzia del Demanio e/o dal CONI e/o dalla F.I.T.D.S., previo appuntamento.

Art. 7 – Conformità impianti

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l'Utilizzatore prende atto, dichiarandosene edotto, che gli impianti di cui all'art. 1 del citato

D.M. n. 37/2008 posti al servizio del Compendio Immobiliare possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi il Concedente non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento.

Le Parti, inoltre, convengono che resterà ad esclusivo carico dell'Utilizzatore ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari al Campo da poligono.

Art. 8 - Esonero di responsabilità

L'Utilizzatore esonera la F.I.T.D.S. da ogni e qualsiasi responsabilità verso l'Agenzia del Demanio, il CONI e verso terzi per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzazione del Campo da poligono concesso in uso.

L'Utilizzatore è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne il CONI e la F.I.T.D.S. da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

L'Utilizzatore si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni per l'esercizio della propria attività sportiva, restando esclusa ogni responsabilità della F.I.T.D.S. e/o del CONI per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività sportiva derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile alla F.I.T.D.S..

Art. 9 - Obblighi e Decadenze

L'Utilizzatore si impegna, per quanto di propria competenza, a:

- a) mantenere in buono stato di conservazione la parte di Compendio Immobiliare affidato, ponendo in essere ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a tal fine;
- b) non mutare la destinazione della parte di Compendio Immobiliare affidato, in tutto o in parte o, comunque, a farne un uso conforme alla sua destinazione;
- c) non concedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, senza il consenso scritto della F.I.T.D.S., del CONI e del Demanio, l'uso del Compendio Immobiliare o delle sue pertinenze, oggetto dell'accordo.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui al presente art. 9 da parte dell'Utilizzatore costituisce causa di risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 – Obbligazioni ulteriori

L'Utilizzatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla regolarizzazione della situazione urbanistico - edilizia, tavolare e catastale dei manufatti e dell'area data in concessione, con l'obbligo di iniziare le predette attività entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo. Nel caso in cui l'istruttoria per la sanatoria dei fabbricati esistenti non dovesse concludersi positivamente, l'Utilizzatore interessato dovrà impegnarsi affinché le aree vengano riportate nel loro pristino stato.

L'A.T.T.P.S. riconosce che l'Accordo è pattuito che nel caso in cui non si addivenisse alla sanatoria degli abusivismi o alla riduzione in pristino stato delle aree, lo stesso Accordo s'intenderà risolto di diritto e tutte le spese sostenute dal Concedente per il ripristino della legalità saranno a carico degli Utilizzatori.

Art. 11 – Manutenzione, migliorie ed addizioni

Il Campo da poligono viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con onere a carico degli Utilizzatori, ciascuno per quanto di propria pertinenza, di tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del presente accordo.

L'Utilizzatore dichiara di aver esaminato la porzione di propria pertinenza del Compendio Immobiliare e di averla trovata idonea all'uso convenuto.

L'Utilizzatore si impegna a conservare la porzione di propria pertinenza del Compendio Immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarla al termine della concessione in uso nel medesimo stato in cui la ha ricevuta, ad eccezione degli interventi previsti ai precedenti artt. 9 e 10 e salvo l'ordinaria usura delle aree concesse in uso in conformità con il presente Accordo.

Rimangono a carico degli Utilizzatori, ciascuno per quanto di propria competenza, le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, gli Utilizzatori non potranno apportare al Compendio Immobiliare innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto del CONI e/o dell'Agenzia del Demanio.

In ogni caso, al termine dell'Accordo, le migliorie e le addizioni eseguite dagli Utilizzatori con l'assenso dell'Agenzia del Demanio resteranno acquisite senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ove applicabili.

L'Agenzia del Demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dagli Utilizzatori, ivi compresa l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di cui all'art. 9.

Art. 12 – Attestato di prestazione energetica

Prevedendo il presente Accordo la specifica obbligazione di ottenere la sanatoria degli edifici abusivi realizzati da alcuni degli attuali utilizzatori e considerando quindi che i manufatti potrebbero anche venire demoliti in caso di esito negativo della procedura, si ritiene che all'attualità non sia rilasciabile l'attestazione di prestazione energetica sui richiamati immobili, costituenti abuso edilizio. La stessa verrà quindi prodotta dalle parti in caso di accoglimento della procedura di sanatoria e sempreché sia necessaria.

Art. 13 – Consegna del Compendio Immobiliare

Dell'avvenuta consegna del Compendio Immobiliare sarà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i contraenti dell'accordo.

Art. 14 – Polizza assicurativa

In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità e quant'altro dovuto, saranno a totale carico dell'Utilizzatore.

In proposito, l'Utilizzatore si impegna a stipulare, a proprie cure e spese (secondo le previsioni di cui all'allegato regolamento), un'adeguata polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici, nonché per danni a terzi (persone, animali, cose), a manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente, per un importo, pari al valore del Compendio Immobiliare oggetto del presente accordo.

Art. 15 – Altri oneri

Sono a carico dell'Utilizzatore gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul Compendio Immobiliare, ad eccezione degli oneri che la legge pone a carico della proprietà.

L'Utilizzatore è, altresì, tenuto al rimborso dell'IMU pagata dal Concedente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., nonché di eventuali altri tributi locali. I suddetti oneri, qualora anticipati dal CONI in qualità di conduttore della locazione con l'Agenzia del Demanio o dalla F.I.T.D.S., dovranno essere rimborsati alla Federazione o, se possibile, al CONI, mediante versamento sui conti correnti indicati al precedente art. 5, entro 30 gg. fine mese dalla data di ricezione di apposita nota di addebito emessa dal CONI o dalla F.I.T.D.S..

Art. 16 – Registrazione e spese del presente atto

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Tutte le spese del presente atto, comprese le spese per l'eventuale registrazione, sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17 – Normativa

Per quanto non previsto nel presente accordo valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in materia, il Codice Civile, nonché gli usi locali.

Art. 18 – Trattamento dati personali

I dati personali forniti e/o raccolti in esecuzione del presente accordo saranno trattati dalla F.I.T.D.S. esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente accordo, in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è la F.I.T.D.S. con sede in Sarezzo (BS), Via Repubblica n. 197.

Art. 19 – Collegamento negoziale

Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente accordo è indissolubilmente collegato con l'Accordo (tra il CONI e le Federazioni di cui al punto b delle premesse) e con il contratto di locazione (tra l'Agenzia del Demanio ed il CONI, di cui al punto a delle premesse).

Art. 20 - Foro Competente

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, il foro competente è quello di Trieste.

Art. 21 – Elezione domicilio


A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, le Parti eleggono domicilio come segue:

- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo - F.I.T.D.S., Via Repubblica, 197, Sarezzo (BS), (PEC:fitds@pec.it);
- Associazione Triestina Tiro Pratico Sportivo - A.T.T.P.S., S.P. 35, c/o Campo Sportivo Militare Trieste (TS)

Letto, approvato, sottoscritto.

Luogo/data Roma, 9/11/2019

Per la F.I.T.D.S.



per l' A.T.T.P.S.

Il Presidente

Daniele Passafiume

**ASSOCIAZIONE TRIESTINA
TIRO PRATICO SPORTIVO**
Campo Sportivo Militare s.p. 35
Casella Postale 2097 - 34151 OPICINA (TS);
C.F. 90038390325 - www.attps.com

L'Utilizzatore dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 1341 c.c., i patti di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 19 e 20, del presente atto.

Per l' A.T.T.P.S.

Il Presidente

Daniele Passafiume

**ASSOCIAZIONE TRIESTINA
TIRO PRATICO SPORTIVO**
Campo Sportivo Militare s.p. 35
Casella Postale 2097 - 34151 OPICINA (TS);
C.F. 90038390325 - www.attps.com

1947

1947

1947



CAMPI SPORTIVI - EX DEMANIO MILITARE DI VILLA OPICINA - TRIESTE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE E VERBALE DI CONSEGNA

TRA

la **FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL**, con sede legale a Roma inl Viale Tiziano n. 74 – (P IVA 01383101001) nella Persona del Legale Rappresentante pro tempore Andrea Marcon (di seguito FIBS);

la **LEGA NAZIONALE DILETTANTI - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia**, con sede a Palmanova in Via Scamozzi n. 5/b (CF 08272960587) nella Persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Ermes Canciani (di seguito LND – CR FVG);

la **FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO**, con sede a Sarezzo (BS) in Via Repubblica 197 (CF 97108900156) nella Persona del Commissario Straordinario Paolo Sesti (di seguito FITDS);

E

la **ASD JUNIOR ALPINA BASEBALL E SOFTBALL**, con sede legale in STRADA PER LONGERA 176/07 – TRIESTE (CF 90109190323) nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Pasqualino Izzo (di seguito ASD JUNIOR ALPINA);

la **ASD ALABARDA CALCIO**, con sede legale in STRADA PER VIENNA 14/A TRIESTE (CF 01235230321) nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Barbara Dilema (di seguito ASD ALABARDA);

la **ASD ASSOCIAZIONE TRIESTINA TIRO PRATICO SPORTIVO**, con sede legale in STRADA PROVINCIALE 35 - loc. Villa Opicina TRIESTE (90038390325) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Daniele Passafiume (de seguito ASD TIRO DINAMICO);

PREMESSO CHE

Il CONI Nazionale, assegnatario da parte dell'Agenzia del Demanio del compendio sito a Villa Opicina (TS), ha inteso, tramite il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella persona del presidente pro – tempore Ing. Giorgio Brandolin, redigere il regolamento di utilizzo degli impianti, nel rispetto della scrittura privata del 12.06.2019 tra il CONI Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata e le due Federazioni Sportive interessate (FIGC- FIBS- FITDS) e dei tre successivi contratti di gestione tra le Federazioni e le proprie associate.

Tutti gli atti e contratti allegati fanno parte integrante del presente regolamento di funzionamento, unitamente alla planimetria e al presente verbale di consegna (art. 14 della Scrittura Privata Coni – FSN – DSA)

Art.1) Oggetto dell'affidamento

Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento dei campi sportivi oggetto della scrittura sopracitata per le sottelencate voci/ capitoli / dettagli tra la FIBS, la LND – CR FVG, la FIDTS, la ASD Junior ALPINA, la ASD ALABARDA e l'ASD TIRO DINAMICO;

Art. 2) Aree di utilizzo

Dall'allegata planimetria si evidenziamo le aree di utilizzo da parte delle tre federazioni così specificate:

Colore blu - FIGC

Colore marrone - FIBS

Colore verde - FIDTS

Colore giallo – Aree Comuni

Art. 3) Canone e altri oneri a carico

Percentuali del rimborso a carico a ogni federazione.

CANONE

55% FIGC € 5.665,00 di canone annuale

30% FIBS € 3.090,00 di canone annuale

15% FITDS € 1.545,00 di canone annuale

Totale € 10.300,00

Gli oneri a carico delle federazioni o loro associate verranno comunicati dal CONI Centrale e ripartiti annualmente in base alle percentuali sopraelencate.

Il CONI Nazionale provvederà ad emettere direttamente le fatture alle Federazioni Nazionali e alla LND – Comitato Regionale FVG che dovranno farsi carico del pagamento.

Art. 4) Polizza (art. 15 della Scrittura Privata Coni – FSN – DSA)

Le Federazioni, la Disciplina Associata o le loro affiliate dovranno far pervenire al CONI Regionale copia della polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi, animali e persone, a manufatti ed impianti ed a ogni altra pertinenza per il valore della quota parte del compendio.


Art. 5) - Utilizzi da parte di terzi e programmazione eventi

Come previsto dall'art. 10 comma c) della scrittura privata tra il CONI e le Federazioni Nazionali e la Disciplina Sportiva Associata, eventuali utilizzi da parte di terzi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal CONI Regionale con il parere della Federazione competente.

Per una miglior gestione della zona comune parcheggi, in considerazione della presenza di pubblico, si demanda alla Federazione Italiana Baseball e alla LND Comitato Regionale FVG il coordinamento e programmazione manifestazioni sportive.

Art. 6) - Scissione o Revoca del contratto di utilizzo

Le Federazioni assegnatarie dovranno tempestivamente comunicare al CONI Regionale l'eventuale revoca all'utilizzo dei campi sportivi delle proprie associate tramite PEC entro i 30 gg dalla risoluzione o recesso del contratto.



RM

Art. 7) - Manutenzione ordinaria e straordinaria


La manutenzione ordinaria delle parti verdi comuni sarà a carico della Federazione Italiana Baseball Softball e della LND- Comitato Regionale FVG o delle loro associate che alternativamente e con cadenza mensile si occuperanno delle aree.

La manutenzione della caldaia sita nella palazzina ad uso spogliatoi e tutti i costi ad essa relativi saranno incaricati alla Federazione Italiana Baseball Softball e della LND- Comitato Regionale FVG o delle loro associate con la seguente ripartizione: 4/5 a carico del calcio e 1/5 a carico del baseball.

Servizio igienico ad uso terzi: si conferma l'utilizzo promiscuo, in caso di manifestazioni, per entrambe le discipline del calcio e baseball del servizio igienico sito nella palazzina spogliatoi con la pulizia e igienizzazione a fine manifestazione a cura della società organizzatrice dell'evento o ospitante.

Il CONI Regionale, attraverso il Settore Impianti Sportivi, vigilerà e sarà a disposizione delle federazioni e loro associate per i lavori e controlli sulle manutenzioni; unitamente al Demanio fornirà pareri e consensi su eventuali proposte migliorative.

Data, TS 22/10/2019

Per la FIBS 

Per la ASD JUNIOR ALPINA

Per la LND - CR FVG

Per la ASD ALABARDA

Per la FITDS
IL DELEGATO (AGILIATI)
ROBERTO SCHWAGER

Per la ASD TIRO DINAMICO ASSOCIAZIONE TRIESTINA
TIRO PRATICO SPORTIVO
Campo Sportivo Militare s.p. 35
Casella Postale 2097 - 34151 OPICINA (TS);
C.F. 90038890825 - www.attps.com

Visto Il Presidente del CR Coni FVG

Allegati:

- 1.copia Scrittura Privata del 12.06.2019 tra CONI e Federazioni Sportive
- 2.copia Contratto di affidamento gestione e uso campo sportiva della FIBS e sua affiliata Junior Alpina Baseball e Softball
- 3.copia Contratto di affidamento gestione e uso campo sportiva della LND - Comitato Regionale FVG e sua affiliata Alabarda Calcio Opicina
4. copia Contratto di affidamento gestione e uso campo sportiva della FITDS e sua affiliata Assoc. Triestina Tiro Pratico Sportivo
5. copia Planimetria del Compendio con tracciature aree di utilizzo delle tre Federazioni e aree comuni

Polizza di Assicurazione Incendio

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Salisbury Park, Dublin 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Isotta all'Alba Impresa SAS (Banco di S. L. 108 al n. 150066)
C.F./P.A./R.I. Milano 0536990968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Carbellino
Indirizzo PEC: Zurich.insurance.pl@pec.zurich.it
www.zurich.it



Trx elettr. (P) T - Personal Line - Attivit

COMP. P	NUMERO POLIZZA 459A5868	RAMO 08	RISCHIO 02	COD. 459	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO TRIESTE	COD. PRODUTTORE GAA
------------	----------------------------	------------	---------------	-------------	---------------------------------------	------------------------

CONTRAENTE	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE TRIESTINA TIRO PRATICO SPORTIVO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA 90038390325
VIA, PIAZZA, ETC. - INDIRIZZO - N° CIVICO STRADA 202 C.O CAMPO SPORTIVO MILITARE	
C.A.P. - LOCALITÀ - FRAZIONE 34016 TRIESTE	PROVINCIA NAZIONE TS I

DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO					
DALLE ORE 24 DEL 25.10.2019	ALLE ORE 24 DEL 25.10.2020	SCADENZA RATE 25.04/25.10 DI OGNI ANNO	FRAZIONAMENTO SEMESTRALE	RESCINDIBILE DAL	DATA EMISSIONE 25.10.2019

POLIZZE SOSTITUITE (Valori espressi in Euro)					COASSICURAZIONE
RAMO	NUMERO POLIZZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	PREMIO PAGATO SINO AL	RIMBORSO PREMIO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
					In caso affermativo, vale la Clausola di coassicurazione e Delega riportata nel prospetto allegato.
					VINCOLO
					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SCADENZA
					In caso di vincolo, vd. Testo Allegato

PREMIO DA PAGARE (Valore espressi in Euro)								
(Premio sino al 25.04.2020 al netto del rimborso)				Premio Rate successive				
Premio Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile	Accessori	Premio Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile	Accessori	
Scomposizione Premio Incendio								
Incidio ed elementi naturali	128,39	23,37	105,02	9,55	128,39	23,37	105,02	9,55
Altri danni ai beni	2,73	,50	2,23	,20	2,73	,50	2,23	,20
Perdite pecuniarie	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE	131,12	23,87	107,25	9,75	131,12	23,87	107,25	9,75

PERFEZIONAMENTO	
L'IMPORTO DI EURO	131,12
A SALDO DEL "PREMIO SINO AL" E' STATO INCASSATO OGGI 28/10/2019	
L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N°	DEL 28/10/2019
	TESATTORE INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

DESCRIZIONE DELL'UBICAZIONE E DESTINAZIONE DEL RISCHIO	
VIA, PIAZZA, ETC. INDIRIZZO STRADA STATALE 202 C.O CAMPO SPORTIVO MILITARE	N° CIVICO
CAP - LOCALITÀ - FRAZIONE 34016 TRIESTE OPICINA	PROVINCIA NAZIONE TS I
DESTINAZIONE POLIGONO DI TIRO PRATICO SPORTIVO	- Fabbricato e Contenuto -



Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, 8, Whitebridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia:
Via Belgio, 23 - 20159 Milano
Tributo all'IRPEE IMPOSTE SUISSI (Decreto 01/03/08 al n. 140086)
C.F./P.A./V.I. Milano 05380000969
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.assurances@pec.zurich.it
www.zurich.it



Trx elettr. (A) Unit : P -

COMP. P	NUMERO POLIZZA 459A5862	RAMO 04	RISCHIO 67	COD. 459	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO TRIESTE	COD. PRODUTTORE GAA
------------	----------------------------	------------	---------------	-------------	---------------------------------------	------------------------

CONTRAENTE	
COGNOME NOME / DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE TRIESTINA TIRO PRATICO SPORTIVO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA 90038390325
VIA, PIAZZA, ETC. - INDIRIZZO - N° CIVICO STRADA STA 202 C.O CAMPO SPORTIVO	PROFESSIONE/ATTIVITÀ
C.A.P. - LOCALITÀ - FRAZIONE 34016 TRIESTE	PROV. NAZIONE TS I

DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO						
DALLE ORE 24 DEL 24/10/2019	ALLE ORE 24 DEL 24/10/2020	SCADENZA RATE 24.04/24.10	FRAZIONAMENTO SEMESTRALE	RESCINDIBILE DAL	DATA EMISSIONE 23/10/2019	DI OGNI ANNO

POLIZZE SOSTITuite (Valori espressi in Euro)					VINCOLO	
RAMO	NUMERO POLIZZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	PREMIO PAGATO SINO AL	RIMBORSO PREMIO	<input type="checkbox"/> SI	SCADENZA
					In caso di vincolo, vedi Testo Allegato	
					INDICAZIONE	
					<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
					In caso affermativo, trova applicazione l'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione	

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in Euro)						
Premio sino al <u>24/04/2020</u> al netto del rimborso			Premio Rate successive			
	Premio alla firma Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile	Premio Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile
Totale	388,14	70,64	317,50	388,14	70,64	317,50
In relazione all'art. 17 delle "Norme" è convenuto un premio minimo annuo di			476,25	oltre le imposte.		

PERFEZIONAMENTO	
L'IMPORTO DI EURO <u>388,14 (*)</u>	A SALDO DEL "PREMIO SINO AL" È STATO INCASSATO OGGI <u>28/10/19</u>
L'INCASSO È STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N° _____ DEL <u>28/10/19</u>

Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
 • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
 • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
 • carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
 • denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

CGSA ASSICURIAMO	
L'Assicurazione è prestata in base alle condizioni generali, particolari e garanzie aggiuntive della presente Polizza per la Responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, all'Assicurato nella sua qualità di: Esercente di Associaz./Soc.sport. di tiro a segno denominata ASSOCIAZI	
ONE TIRO PRATICO SPORTIVO con num. assoc. non sup. a <u>240</u>	
Sito in: <u>STATALE 202 C.O CAMPO SPORTIVO MILITAR . 34016 TRI</u>	



